# Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) dell'Helvetia

per la garanzia facoltativa delle rate in caso di decesso per contratti di leasing

Edizione 11.2024

## 1 Basi dell'assicurazione

### 1.1 Basi contrattuali

Costituiscono le basi del contratto d'assicurazione:

- il contratto di leasing tra BANK-now SA (denominata in seguito BANK-now) e il beneficiario del leasing;
- la dichiarazione d'adesione e le informazioni per i clienti all'assicurazione facoltativa;
- le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA);
- in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Al fine di garantire una migliore leggibilità è utilizzata solo la forma maschile.

### 1.2 Rapporto d'assicurazione e parti coinvolte

Tra BANK-now in veste di stipulante e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Helvetia) in veste di assicuratore sussiste un contratto d'assicurazione collettiva a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing con il beneficiario del leasing (persona assicurata).
I diritti assicurativi derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente l'Helvetia. Se si dovesse verificare un caso d'assicurazione non sussiste alcun diritto assicurativo nei confronti di BANK-now.

### 1.3 Condizioni Generali d'Assicurazione

Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. dell'avente diritto. In particolare definiscono in modo conclusivo i diritti a prestazioni.

## 2 Modalità dell'assicurazione

### 2.1 Rischio assicurato

La presente assicurazione è facoltativa, ossia essa viene stipulata su richiesta e per conto della persona assicurata e comprende la copertura del rischio di decesso conseguente a infortunio e malattia.

### 2.2 Persona assicurata

L'assicurazione copre le persone fisiche con domicilio in Svizzera che stipulano il contratto di leasing con BANK-now. Non possono essere assicurate più persone o persone giuridiche.

### 2.3 Ammissione all'assicurazione

L'ammissione all'assicurazione avviene apponendo data e firma alla dichiarazione d'adesione con la quale il beneficiario del leasing conferma la veridicità dei dati forniti.

### 2.4 Età d'entrata ed età termine

L'assicurazione inizia non prima del compimento del 18° anno d'età (età d'entrata) e termina al più tardi il giorno del compimento del 70° anno d'età (età termine).

### 2.5 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre con la consegna del veicolo.

### 2.6 Fine della copertura d'assicurazione

La copertura assicurativa cessa con il termine ordinario o anticipato del contratto di leasing o a seguito di disdetta con la scadenza del termine di disdetta (cifra 6).
Senza termine ordinario o anticipato del contratto di leasing o disdetta dell'assicurazione, la copertura assicurativa cessa nei seguenti casi:

a. in caso di decesso della persona assicurata;
b. con il raggiungimento dell'età termine il giorno successivo al compimento del 70° anno di età.

In riferimento alla lettera a, gli eredi della persona assicurata sono tenuti a inoltrare tutte le informazioni pertinenti a BANK-now.

## 3 Prestazioni assicurative

### 3.1 Prestazioni in caso di decesso

#### 3.1.1 Diritto in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata, l'Helvetia eroga una prestazione in capitale unica per un ammontare pari alla somma di tutte le rate ancora da versare, secondo il piano di pagamento rateale concordato originariamente nel contratto, incl. il valore residuo del veicolo al momento del decesso fino a un importo massimo di CHF 100'000 per contratto di leasing. Eventuali pagamenti arretrati e interessi di mora non saranno corrisposti.

#### 3.1.2 Nessun diritto a prestazioni in caso di decesso

Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di decesso in seguito

a. a una malattia o le conseguenze di un infortunio per le quali la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione della dichiarazione d'adesione risp. al momento della stessa ha dovuto ricorrere ad un esame e/o a un trattamento o ad un controllo medico regolare o assentarsi dal suo posto di lavoro;
b. alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
c. all'allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l'utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; base jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA), canyoning e vela d'altura;
d. a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali;
e. a suicidio durante i primi 2 anni successivi all'inizio della copertura assicurativa.

## 4 Diritto alla prestazione e pagamento del premio

### 4.1 Diritto alla prestazione

In veste di stipulante BANK-now è l'avente diritto per la prestazione nei confronti dell'Helvetia. Tale prestazione serve esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali della persona assicurata, risp. dei suoi eredi derivanti dal contratto di leasing nei confronti di BANK-now e viene erogata esclusivamente e direttamente a BANK-now.
L'Helvetia offre una copertura assicurativa ed è tenuta a fornire le prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

### 4.2 Inalienabilità dei diritti

La prestazione derivante dalla presente assicurazione non può né essere costituita in pegno, né ceduta.

### 4.3 Pagamento del premio

I premi assicurativi sono parte integrante delle rate di leasing pagabili mensilmente previste nell'ambito del contratto di leasing. Nel caso si verifichi un evento assicurato le prestazioni dell'Helvetia includono i premi assicurativi.

### 4.4 Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.

## 5 Sinistri

### 5.1 Obblighi in caso di sinistro

Un sinistro occorso va comunicato immediatamente a BANK-now.
Il disbrigo di tutti sinistri è garantito dall'Helvetia, risp. da un terzo da essa incaricato che si metterà immediatamente in contatto con la persona notificante il sinistro, inoltrandole il modulo con cui notificare il sinistro. Assieme al modulo di notifica firmato, occorre inoltrare tempestivamente anche la documentazione necessaria per la valutazione e la verifica della legittimità del diritto alle prestazioni assicurative.

### 5.2 Verifica del diritto alla prestazione assicurativa

Per poter valutare la legittimità del diritto alle prestazioni, vanno obbligatoriamente trasmessi all'Helvetia o al service provider incaricato i seguenti documenti:

- **modulo di notifica del sinistro compilato in ogni sua parte.**
- certificato di morte ufficiale e un attestato medico (certificato medico) indicante la causa del decesso, l'inizio e il decorso della malattia o della lesione corporale che ha condotto al decesso della persona assicurata. In caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche il rapporto della polizia.

Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qualora la documentazione sia completa e plausibile. La prestazione assicurativa viene corrisposta unicamente se sono stati presentati tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto alla prestazione e se il diritto viene riconosciuto Le spese derivanti da suddette verifiche sono a carico degli eredi della persona assicurata.
L'Helvetia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie. L'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso.

### 5.3 Obbligo di collaborazione

Nell'ambito dell'obbligo di collaborazione gli eredi della persona assicurata sono tenuti a:

- autorizzare l'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, uffici pubblici, compagnie e istituti d'assicurazione e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerarli dall'obbligo del segreto;
- comunicare all'Helvetia, risp. al service provider da essa incaricato immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e il decorso della malattia o dell'infortunio.

Se gli eredi della persona assicurata non ottemperano a uno di questi obblighi, il diritto alla prestazione decade e l'Helvetia sarà autorizzata a rifiutare l'erogazione della prestazione fino all'adempimento degli obblighi.

## 6 Disdetta

La persona assicurata è autorizzata a disdire la presente assicurazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione in merito e rispettando un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese. La disdetta deve essere comunicata per iscritto e inviata per posta a BANK-now SA, SBFK 61, Casella postale, 8810 Horgen. Nel caso in cui la persona assicurata disdica l'assicurazione, il contratto di leasing manterrà la propria validità. Se la persona assicurata revoca l'assicurazione facoltativa durante il periodo in cui le vengono erogate delle prestazioni, l'obbligo dell'Helvetia a fornire prestazioni cessa alla scadenza del termine di disdetta.

## 7 Disposizioni particolari

### 7.1 Diritto di revoca

La persona assicurata ha il diritto di revocare la dichiarazione d'adesione all'assicurazione entro 14 giorni dalla firma della stessa, per posta a BANK-now SA, SBFK 61, Casella postale, 8810 Horgen, senza dovere sostenere alcuna spese. Tale principio vale anche nel caso in cui l'adesione fosse nel frattempo già avvenuta.

### 7.2 Trasmissione a terzi

La persona assicurata prende atto e si dichiara d'accordo che sia l'Helvetia sia BANK-now possono cedere a terzi esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits Services (febs) AG a Winterthur, determinati servizi e attività nell'ambito della presente assicurazione.

### 7.3 Protezione dei dati

Nel rispetto della protezione dei dati, l'Helvetia e i terzi da essa incaricati, sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari all'elaborazione del contratto e all'evasione del sinistro presso BANK-now o soggetti terzi.
La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione o una rettifica d'informazioni che la riguardano. Si garantisce la tutela degli interessi privati degni di protezione della persona assicurata, nonché degli interessi pubblici preponderanti.
I dati personali che vengono forniti per l'elaborazione della presente assicurazione e quelli da presentare inerenti a un caso di prestazione, vengono gestiti dall'Helvetia risp. dai terzi da essa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell'amministrazione dell'assicurazione nonché del trattamento e dell'evasione dei sinistri.
L'Helvetia risp. i terzi da essa incaricati e BANK-now sono autorizzati a scambiare, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati necessari per l'elaborazione del contratto. Se necessario, essi vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla legge svizzera sulla protezione dei dati (RS 235.1). Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati

**7.4 Comunicazioni e denunce**

Le comunicazioni inerenti al rapporto assicurativo devono sempre essere inviate per iscritto tramite posta a BANK-now SA, SBFK 61, Casella postale, 8810 Horgen. L'Helvetia declina ogni responsabilità per danni in relazione all'utilizzo di canali di comunicazione elettronici, per quanto non risultino delle irregolarità da parte dell'Helvetia. Le informazioni sui rischi della comunicazione digitale sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati. Le comunicazioni destinate all'Helvetia acquistano validità non appena la Financial & Employee Benefits Services (febs) AG o l'Helvetia ne accusa ricevimento. Le comunicazioni e le dichiarazioni fatte pervenire alle persone assicurate o ai loro successori legali sono valide solo se sono state inviate all'ultimo indirizzo indicatoci per la corrispondenza.

**7.5 Imposte**

Secondo le vigenti disposizioni, gli eredi della persona assicurata sono tenuti a dichiarare le prestazioni d'assicurazione alle autorità fiscali.

**7.6 Foro competente e diritto applicabile**

La presente assicurazione è retta esclusivamente dal diritto svizzero. In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il foro della località svizzera in cui risiede la persona assicurata o si trova la sede dello stipulante (BANK-now) o dell'assicuratore (Helvetia).

12-11915 06.18